

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2021, N. 51

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 2022-2024
DELLA REGIONE MARCHE (LEGGE DI STABILITÀ 2022)

Articolo 1

L'articolo definisce il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2022-2024.

Articolo 2

L'articolo contiene autorizzazioni di spesa: al comma 1, il rifinanziamento di interventi previsti dalla legislazione regionale e indicati nella Tabella B; al comma 2, i cofinanziamenti regionali di programmi statali indicati nella Tabella D 1; al comma 3, i cofinanziamenti regionali ai programmi comunitari indicati nella Tabella D2; al comma 4, le autorizzazioni per gli interventi elencati nella Tabella E.

L'articolo autorizza oneri la cui copertura è garantita dagli stanziamenti complessivi delle previsioni annuali e pluriennali del bilancio nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio (articolo 3, comma 1, del d.lgs. 118/2011).

Articolo 3

L'articolo dispone in merito al fondo speciale istituito, su indicazione della struttura regionale competente dell'Assemblea legislativa, nella Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs.118/2011 a carico del seguente capitolo:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento 2022	stanziamento 2023	stanziamento 2024
Missione 20/ Programma 03	2200320052	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI INVESTIMENTO DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	523.997,00	1.672.866,00	1.000.000,00

Articolo 4

L'articolo estende l'esenzione del bollo auto per i possessori di auto ibride benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati nel 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, anche per quelli immatricolati per la prima volta nel 2022, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 39/2017 tale agevolazione è estesa anche agli usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. Per tale esenzione

si stima una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 1.992.243,00 per il 2022 e di euro 2.125.059,00 per ogni successiva annualità agevolata, calcolata sulla base dell'elaborazione dei dati sui veicoli ibridi, presenti nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, tenendo conto del trend in costante crescita delle immatricolazioni per le auto ibride, prevedendo nel 2022 e successivi un aumento della perdita di gettito rispetto a quella attesa nel 2021 (di euro 1.328.162,00).

Titolo/ Tipologia	N°capitolo	denominazione	2022	2023	2024	Note
Titolo 1 / Tipologia 01	1101010014	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012)	-1.992.243,00	-2.125.059,00	-2.125.059,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio iniziale per le annualità 2022 e 2023. Stanziamento 2024 quantificato con effetto dell'esenzione

Articolo 5

L'articolo autorizza per il 2022 l'anticipazione finanziaria necessaria per fronteggiare gli interventi connessi alla crisi sismica del 2016. Le spese per fronteggiare gli eventi sismici sono sostenute, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6023, sia dalla Regione Marche, in qualità di Soggetto Attuatore Sisma 2016, che dagli Enti Locali, in qualità di soggetti attuatori per specifiche linee di attività. Particolare attenzione deve essere rivolta alle richieste di rimborso da parte degli Enti Locali che, andando spesso in anticipazione con fondi propri, hanno necessità di una risposta precisa e puntuale. L'anticipazione rappresenta una garanzia per poter operare con continuità; il Soggetto Attuatore Sisma 2016 viene autorizzato ad utilizzare tale riserva finanziaria solo ed esclusivamente nel caso in cui sia necessario fronteggiare un'eventuale e temporanea difficoltà di cassa in contabilità speciale n. 6023. L'utilizzo dell'anticipazione di cassa riveste carattere eccezionale e temporaneo; la restituzione avviene immediatamente a seguito degli ulteriori trasferimenti da parte del Capo Dipartimento di Protezione Civile. La copertura dell'anticipazione autorizzata al comma 1 per l'anno 2022 a carico del capitolo sotto riportato iscritto nella Missione 11, Programma 2, Titolo 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 è garantita dalle risorse iscritte con questa legge nello stato di previsione dell'entrata a carico del capitolo sotto indicato, iscritto a carico del Titolo 5, Tipologia 2.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento 2022	Nota
Missione 11 / Programma 2 Titolo 3	2110230001	CONCESSIONE ANTICIPAZIONE PER FRONTEGGIARE LE SPESE CONNESSE ALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - CNI 2017	10.000.000,00	Iscritto con questa legge

Titolo/ Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento 2022	Nota
Titolo 5 / Tipologia 2	1502010002	RISCOSSIONE/RECUPERO ANTICIPAZIONE CONCESSA PER FRONTEGGIARE LA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - CNI 2017	10.000.000,00	Iscritto con questa legge

Articolo 6

La disposizione autorizza l'estensione da 5 a 10 anni del termine per la restituzione dei finanziamenti concessi alle cooperative dal fondo di rotazione per la promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 (Modalità di gestione del Foncooper-Regione Marche) della legge regionale 11 ottobre 2005, n. 24 per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 49/1985 c.d. legge Marcora, con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della presentazione della richiesta.

La struttura regionale competente ha segnalato l'opportunità di adottare una norma in tal senso evidenziando quanto segue: "I finanziamenti concessi ai sensi della Legge Marcora (legge 49/1985 TITOLO I "Fondo di Rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione"), sono ingenti ma assistiti solo dal privilegio costituito sui beni mobili e/o immobili individuati in sede di stipula del contratto, in quanto non può essere richiesta nessun altro tipo di garanzia di qualsiasi altra natura, così come stabilito dall'articolo 8 della legge 49/1985, pertanto con questa misura straordinaria si intende preservare i crediti regionali, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, concedendo più tempo alle cooperative per la loro restituzione.

L'articolo 19 del decreto legislativo 112/1998, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha previsto la costituzione del Fondo Unico per il trasferimento alle Regioni delle risorse destinate agli incentivi alle imprese delegate a livello regionale, che è stato istituito con l'articolo 20 della l.r. 10/1999, ed attivato con DGR 2517 del 27/11/2000. Tra le competenze trasferite vi sono quelle relative alla legge 49/1985 TITOLO I "Fondo di Rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" che all'articolo 1 prevede l'istituzione di un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper, destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano determinati requisiti.

Con l.r. 11 ottobre 2005, n. 24, all'articolo 11 sono state fissate le Modalità di gestione del Foncooper-Regione Marche: il primo comma stabilisce che "Il fondo di rotazione denominato Foncooper-Regione Marche, istituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, trasferito alla Regione Marche ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle leggi regionali 17 maggio 1999, n. 10 e 28 ottobre 2003, n. 20, è gestito per l'attuazione degli interventi previsti dalla suddetta legge 49/1985 direttamente o mediante affidamento a terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente" mentre il secondo comma stabilisce che "La Giunta regionale determina le eventuali integrazioni o modifiche dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti stabiliti ai sensi del titolo I della legge 49/1985 e relativi decreti di attuazione. Infine il terzo comma prevede che il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle rate di rientro di cui alla legge 49/1985 e da risorse regionali, che sono state approvate con D.G.R. n. 1055 del 25/09/2006.

Poiché alcune imprese hanno segnalato la difficoltà per rispettare le scadenze così come stabilite nei piani di ammortamento allegati ai contratti di finanziamento ed hanno richiesto formalmente di avere a disposizione più tempo per restituire il debito, rispetto ai cinque anni stabiliti in materia dalla normativa regionale, l'Amministrazione ha valutato tali richieste, e considerata l'importanza del settore cooperativo e soprattutto per salvaguardare il recupero dei crediti residui, ritiene opportuno, limitatamente alla specifica fattispecie prospettata, prevedere una deroga a quanto previsto dall'articolo 29 della l.r. 19/2007, e alle modalità stabilite dalla DGR 430/2019 per la concessione di rateizzazioni di crediti regionali, che comporta la restituzione del debito maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della presentazione della richiesta.

La rateizzazione viene concessa secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

E' da tenere presente che la situazione di crisi di alcune cooperative, che non sono riuscite a restituire il debito, è stata in gran parte causata dalla congiuntura economica sfavorevole, aggravata ulteriormente dalla pandemia da Coronavirus, e che la richiesta da parte della Regione di rientrare in tempi troppo brevi ne potrebbe determinare la definitiva chiusura con la conseguente perdita sia del credito vantato nei loro confronti che dei posti di lavoro, la cui salvaguardia risulta di prioritaria importanza e in un momento così difficile, avendo già fatto presente di non essere in grado di restituire tutto il debito entro i cinque anni, stabiliti dall'articolo 29 della l.r. 19/2007 per la rateizzazione dei crediti regionali."

La disposizione trova evidenza contabile nel Titolo 5 dello stato di previsione delle entrate a carico del capitolo e per gli importi sotto riportati; gli stanziamenti iscritti a decorrere dall'anno 2022 sono stati calcolati sulla base delle somme che i due soggetti devono restituire, uno dei quali deve rateizzare sia il debito residuo che gli interessi (stimati in circa 16.550,00 annui per 10 anni) mentre l'altro deve rateizzare solo gli interessi per ritardato od omesso versamento delle rate (stimati in circa 8.800,00 annui per 10 anni), avendo già saldato il debito residuo.

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento 2022	stanziamento 2023	stanziamento 2024	Note
Titolo 5 Tipologia 03	1503030003	RISCOSSIONE CREDITI FONDO DI ROTAZIONE - L 49/85 - TITOLO I - LEGGE "MARCORA" - GESTIONE REGIONALE - CFR 2140130002	25.350,00	25.350,00	25.350,00	Stanziamento iscritto con questa legge commisurato alle quote annuali da recuperare

In attuazione delle disposizioni vigenti in materia, i recuperi vengono riallocati a carico del capitolo iscritto nella Missione 14, Programma 1, per il reimpiego per le medesime finalità.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento 2022	stanziamento 2023	stanziamento 2024	Nota
Missione 14 Programma 01 Titolo 3	2140130002	FONDO DI ROTAZIONE - TITOLO I - L. 49/85 - LEGGE "MARCORA" - GESTIONE	25.350,00	25.350,00	25.350,00	Stanziamento iscritto con questa legge commisurato al recupero annuo

		REGIONALE -***CFR 40501007 - CNI/07				
--	--	--	--	--	--	--

Articolo 7

La disposizione disciplina, per il triennio 2022-2024, la formula innovativa di turismo ferroviario per la riscoperta del territorio mediante una specifica programmazione triennale di servizi ferroviari su linee in disuso o in corso di dismissione, utilizzando mezzi storici, come richiesto dalla struttura regionale competente. Ciò al fine di mettere in campo un ulteriore strumento per far fronte alle conseguenze della crisi socio-economica causata dalla pandemia da Covid-19, valorizzando e facendo riscoprire il territorio regionale con particolare attenzione alle aree interne, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici e la sinergia tra il settore turistico e quello del trasporto pubblico.

Questa iniziativa nasce sulla base dell'esito positivo della analoga esperienza svoltasi nei mesi di settembre e ottobre 2021 lungo la linea ferroviaria Fabriano - Pergola, che ha permesso ai passeggeri di ammirare panorami unici, in zone da riscoprire e da aprire al turismo, salendo a bordo di mezzi rotabili storici che per le loro particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, sono testimonianza delle significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale.

Il comma 4 autorizza, per il triennio 2022-2024, la spesa complessiva di 1,7 Milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto ferroviario di persone, di cui al comma 1, da esercire con materiale storico lungo le linee ferroviarie in disuso o in corso di dismissione presenti in aree di pregio culturale, naturalistico e storico.

Lo stanziamento è stato quantificato sulla base dei dati relativi ai costi sostenuti nel corso del 2021 in fase di sperimentazione, per lo svolgimento delle prime tre corse lungo la tratta (Ancona) – Fabriano-Pergola; il corrispettivo pagato per una coppia di corse tipo andata e ritorno è stato pari a circa €.15.000,00 IVA al 10% compresa. Con gli stanziamenti previsti potranno essere realizzate potenzialmente tra le 30/40 corse annue da effettuarsi in giorni festivi e prefestivi in particolari periodi dell'anno da programmare da parte della Giunta regionale.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento 2022	stanziamento 2023	stanziamento 2024	Nota
Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 1 "Trasporto ferroviario"/ Titolo I	2100110043	Spese per il servizio ferroviario della tratta Subappennina Italica - CNI/21		€. 600.000,00	€. 600.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge quantificato sulla base dei costi sostenuti nella fase di sperimentazione del servizio.
Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità"/ Programma 1 "Trasporto ferroviario"/ Titolo I	2100110044	Spese per il servizio ferroviario della tratta Subappennina Italica - CNI/21 – fondi vincolati	€. 500.000,00			Stanziamento iscritto con questa legge quantificato sulla base dei costi sostenuti nella fase di sperimentazione del servizio – quota vincolata

Articolo 8

La disposizione è volta ad incentivare coloro che sono intenzionati ad avvicinarsi al mondo venatorio. Considerato inoltre che molte delle richieste sono avanzate in funzione della gestione e del prelievo degli ungulati, l'incentivo avrà anche come ulteriore effetto quello di favorire l'incremento degli operatori dedicati al prelievo e/o al controllo di specie problematiche come il cinghiale attraverso le numerose iniziative messe in atto per la messa in sicurezza del territorio. La struttura regionale competente ha segnalato l'esigenza di inserire tale esenzione. La disposizione genera una riduzione degli stanziamenti iscritti al Titolo 1, categoria 1 dello stato di previsione delle entrate che trova contestuale copertura nella riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 16 programma 2 della spesa correlata come evidenziato nello schema sotto riportato.

Il mancato introito è stato stimato sulla base del numero dei nuovi abilitati (per l'anno 2021 sono state abilitate n. 225 persone X € 84,00 = € 18.900,00 su € 1.800.000,00 circa di incasso annui); lo stanziamento dell'anno 2024 è stato stimato tenendo conto dell'effetto dell'esenzione.

Titolo/ categoria /capitolo	denominazione	2022	2023	2024	NOTE
1101010011	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA VENATORIA (ART.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - ART. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - ART. 8 D.LGS 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012)	-18.900,00	-37.800,00	-37.800,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio iniziale per le annualità 2022 e 2023. Stanziamento 2024 quantificato con effetto dell' esenzione

Missione / Programma/ capitolo	denominazione	2022	2023	2024	NOTE
2160210003	SPESE PER INTERVENTI REGIONALI IN CAMPO FAUNISTICO E VENATORIO, PER INIZIATIVE TECNICHE DI RICERCA IN MATERIA DI CACCIA E PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE, PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE - ART 41, CO. 3, LETT A)	-18.900,00	-37.800,00	-37.800,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio iniziale per le annualità 2022 e 2023. Stanziamento 2024 quantificato con effetto dell' esenzione

Articolo 9

La disposizione è finalizzata a riconoscere alla Presidente della Commissione pari opportunità, allo scopo di consentire un adeguato esercizio delle funzioni, i permessi previsti dal decreto legislativo 267/2000 per gli assessori comunali.

Effetti finanziari: la spesa derivante dall'applicazione di questo articolo è sotto indicata:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	Nota
Missione 01/ Programma 1 / Titolo 1	2010110106	SPESE PER LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' PREVISTE DALL'ART. 5-BIS, COMMA 3-BIS, L.R. 9/1986	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge .

Articolo 10

L'articolo attesta il rispetto degli equilibri di bilancio e la copertura finanziaria.
La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 11

L'articolo contiene la dichiarazione di urgenza.
La disposizione ha natura ordinamentale.